



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Oggi, 1/3/1984 in Jerago, i sottoscritti convengo-
no di costituire a norma dell'ART. 36 e seguenti
del Codice Civile una Associazione denominata "IL
MELOGRANO - CENTRO EDUCAZIONE MATERNITA' " con se-
de a Jerago, Via A. Volta, 25 (Varese).
L'Associazione è retta dalle norme dello Statuto
che segue:

STATUTO

SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1 E' costituita una Associazione denominata
"Il Melograno - Centro Educazione Maternità" con
sede in Jerago (Va), Via A. Volta, 25.

L'Associazione può aprire sedi secondarie in altra
località. L'Associazione utilizza la denominazione
"Il Melograno" come segno distintivo, su concessio-
ne della Associazione "Il Melograno" con sede in
Verona, titolare del marchio "Il Melograno - Cen-
tro Educazione Maternità".

Art. 2 L'Associazione non ha fini di lucro ed ha
per scopo:

a) Contribuire alla diffusione di idee nuove ed
antiche sull'importanza del vissuto della gravi-
danza, del parto e del primo periodo di vita nel-
la formazione della persona umana adulta, come

Piero Padoa
Verena Padoa
Nicola Lucarelli
Bader Maria Catherine

Mario Pio Padoa
Maria Cristina Padoa
Silvana Barin
Franco Lucarelli

passo indispensabile e forse insostituibile ed unico, per giungere a quella futura società "utopica" verso la quale tendiamo, ma che non speriamo di vivere se non attraverso la creazione di una futura generazione di persone felici.

b) Contribuire alla trasformazione dell'attuale modalità con cui viene gestito il momento del parto affinché i veri attori di tale evento possano ritrovare il ruolo di protagonista che loro spetta.

c) Promuovere quindi un nuovo modo "di preparare" ed "educare" un bambino; modo nuovo che non è altro che il modo tradizionale di amare e rispettare il bambino per il suo essere bambino: ciò vale anche "dalla parte dei genitori" in quanto non si creano falsi problemi e bisogni e non si instaurano conflitti di potere genitore - figlio, ma la vita assieme diventa un fatto di collaborazione.

d) Dare un contributo culturale rivalutando e reinterpretando il ruolo di genitori ed educatori.

e) Essere un punto di riferimento per i soci, promuovendo l'approfondimento dei problemi della maternità e della prima infanzia, offrendo a gruppi spontanei, che si prefiggono gli obiettivi della Associazione, l'opportunità di spazi e di lavoro autonomi.

f) Promuovere un rapporto di collaborazione con gli operatori socio-sanitari quale momento di elaborazione e di formazione sulle tematiche di carattere comune.

g) L'Associazione si propone di stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con gli Enti Pubblici locali, regionali e nazionali ai quali é affidato il compito di provvedere alle attività socio-sanitarie. E ciò nella convinzione che, vi sia spazio per forme di autogestione dei servizi sociali che siano impostate per realizzare uno strumento di partecipazione, e non un momento privatistico sostitutivo dei doveri di intervento delle strutture pubbliche.

Art. 3 Gli scopi dell'Associazione verranno perseguiti in generale tramite:

a) la formazione di gruppi di studio tra soci su problemi relativi alla maternità e alla prima infanzia.

b) la fornitura ai soci di tutto il materiale ritenuto utile al fine di vivere in modo più naturale la procreazione, la gravidanza, la maternità e i primi anni di vita del bambino.

c) La creazione di momenti di socializzazione e di gioco tra i bambini dei soci anche allo scopo di fa-

cilitare la partecipazione dei genitori alle attività dell'Associazione.

d) La consulenza ostetrico - ginecologica alle socie quale supporto tecnico ad un momento di conoscenza e responsabilizzazione sull'evoluzione della gravidanza, del parto e del puerperio.

e) L'assistenza a domicilio alle socie nel puerperio.

f) Il collegamento fra i soci e l'informazione periodica sui temi di pertinenza dell'Associazione.

g) L'organizzazione di corsi di formazione per gli associati nonché con educatori ed operatori del settore.

h) La raccolta di pubblicazioni e letteratura su argomenti di pertinenza dell'Associazione ed il prestito ai soci del suddetto materiale. Le iniziative ora indicate non sono tassative, ma hanno un valore indicativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività. L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali assumendo anche interessanze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Associazioni ed imprese cooperative che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

Art. 4 L'Associazione ha durata di 50 anni dal gior-



no della sua legale costituzione, con facoltà di prorogarsi.

SOCI

Art. 5 Sono soci tutti coloro che si impegnano a collaborare alle attività della Associazione nelle forme stabilite dagli organi sociali. I soci sono distinti in due categorie: sono soci collaboratori coloro che prestano la loro opera con carattere di continuità; sono soci ordinari quelli che partecipano alle attività della Associazione senza carattere di continuità.

L'attività del socio a favore dell'Associazione non può in nessun caso costituire un rapporto di lavoro subordinato, in quanto la collaborazione del socio all'Associazione è considerata un contributo alle finalità sociali dell'Associazione e conseguentemente rientra fra i contenuti del rapporto associativo.

Art. 6 Acquista la qualità di socio ordinario colui il quale accetti le finalità ed i metodi propri dell'Associazione in linea con lo spirito di iniziativa, abbia ottenuto la tessera dell'Associazione e versi puntualmente la quota contributiva.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del presente statuto e dei regolamenti eventuali

mente emanati.

Art. 7 I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con la quota di iscrizione e i contributi associativi nella misura determinata dal Consiglio. I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote e dei contributi;
- b) all'osservanza dello statuto.

Art. 8 I soci ordinari che intendono essere ammessi come soci collaboratori devono presentare domanda scritta al consiglio e svolgere in un periodo di tre mesi un tirocinio di 40 ore di attività all'interno dell'Associazione, che andranno ad alimentare il fondo dell'Associazione stessa.

Il Consiglio è tenuto, prima di ammettere o meno un nuovo socio collaboratore, a verificare l'omogeneità dei suoi fini con quelli dell'Associazione stabiliti dal presente Statuto, attraverso l'attenta verifica nel periodo di tirocinio.

La Delibera del Consiglio è insindacabile.

Art. 9 I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere su domanda il socio che non intende continuare a collaborare nelle attività dell'Associazione. Il recesso diventa operante dopo 15 gior-

ni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio può dichiarare la decadenza del socio:

- a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non è in regola con il pagamento della quota annuale di adesione.

Può essere escluso il socio:

- a) che fomente dissidi e disordini fra i soci;
- b) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Associazione;
- c) che non osserva le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio dopo che al socio sia stato per iscritto contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 10 Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza ed esclusione - come pure gli eredi del socio defunto - non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale nè può riavere

i contributi e le quote già versate.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione, dai contributi associativi, dalle donazioni, e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Alle spese occorrenti per il finanziamento dell'Associazione, ivi incluso il rimborso spese ai soci collaboratori che svolgeranno attività necessarie per l'attuazione dei compiti istituzionali, come ogni altra spesa, si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci, con i proventi di quelle attività che potranno essere aperte a terzi, nonchè con gli utili delle singole attività.

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l'Associazione ha facoltà di appaltare a terzi parte dei servizi e delle attività.

Art. 12 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre. Il rendiconto annuale va approvato dal Consiglio entro il trentuno marzo di ogni anno.

ORGANI

Art. 13 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;



b) il Consiglio;

c) il Presidente.

Art. 14 L'Assemblea dei soci viene convocata dal Consiglio mediante affissione di avviso presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, quando il Consiglio lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione della materia da trattare, da almeno un quarto dei soci.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento dei contributi.

Ogni socio ha un solo voto. Non è ammessa delega.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano. Spetta all'Assemblea unicamente l'approvazione dei programmi generali dell'Associazione ed esaminare ogni argomento proposto dal Consiglio.

Art. 15 Il Consiglio è formato da tutti i soci collaboratori che siano in regola con il pagamento dei contributi. Il Consiglio dei soci collaboratori può ammettere tra i propri membri anche soci non collaboratori in numero non superiore a due membri per un periodo massimo di due anni.

Il Consiglio:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alle nomine delle cariche sociali;
- c) delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione dei soci;
- d) delibera su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ogni qualvolta il Presidente lo ~~xx~~ ritenga opportuno, e quando lo richiedano i tre quinti dei soci collaboratori. Non è ammessa delega di voto.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei membri; delibera a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti modifiche statuarie è necessario il voto favorevole della metà più uno dei membri di Consiglio.

Le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente.

Art. 16 Il Presidente è eletto dal Consiglio; dura in carica un anno ed ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Esso cura l'esecuzione dei deliberati dal Consiglio.

La firma sociale può essere delegata con delibera-

zione del Consiglio con il voto favorevole di almeno 3/4 dei membri del Consiglio stesso.

LIQUIDAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 17 Lo scioglimento anticipato dell'Associazione potrà essere deciso dal Consiglio con il voto favorevole di almeno 3/4 dei membri del Consiglio stesso.

Il Presidente dell'Associazione assume le funzioni di liquidatore.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai fini di pubblica utilità.

Art. 18 Clausola compromissoria

I soci sono tenuti a rimettere ogni decisione su controversie nascenti dalla interpretazione del presente statuto e/o da rapporti con altri soci e/o con l'Associazione in relazione alle attività sociali ad un arbitro amichevole compositore nominato su accordo fra le parti interessate alla controversia e, in caso di disaccordo, dal Presidente del MAG - Società Mutua per l'Autogestione con sede in Verona - su ricorso della parte più diligente.

L'arbitro è a tutti gli effetti mandatario delle parti, svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con obbligo di assicurare il diritto

di contraddittorio.

Art. 19 A comporre il Consiglio dei soci collabora
tori vengono nominati:

Presidente: Balzarini Maria Pia;

Vice-Presidente: Realini Maria Cristina;

Consigliere: Barisi Silvana;

Consigliere: Vendermini Fiorella;

Consigliere: Gadda Paola;

Consigliere: Galeazzi Lorenza;

Consigliere: Cuccixrelli Nicoletta;

Consigliere: Paderni Maria Caterina.

La quota di adesione per l'anno 1984 è fissata in
Lit. 10.000.

BALZARINI MARIA PIA, nata a Gallarate (Va) il
26/12/1951, residente in Venegono Superiore, Via Pa
rini, 8, c.f. BLZMRP 51T66 D869L;

REALINI MARIA CRISTINA, nata a Varese il 23/8/1955,
residente in Tradate, Via Pisacane, 3, c.f. RIN MCR
55M63 L682F;

BARISI SILVANA, nata a Cittiglio (Va) il 6/6/1938,
residente in Brenta, Via Valcuvia, 9, c.f. BRS SVN
38H46 C751P;

VENDERMINI FIORELLA, nata a Roma il 14.2.1943, resi-
dente in Varese, Via San Pedrino 5, c.f. VND FLL
43B54 H501S;



GADDA PAOLA, nata a Varese il 1/7/1956, residente

in Malnate, Via Vodice, 20, c.f. GDD PLA 56L41

L682G;

GALEAZZI LORENZA, nata a Busto Arsizio (Va) il

6/8/1955, residente in Busto Arsizio, Via Tito

Speri, 22, c.f. GLZ LNZ 55M46 B300M;

CUCCIRELLI NICOLETTA, nata a Gallarate (Va) il

8/5/1959, residente in Bodio Lomnago, Via Pombione

17, c.f. CCC NLT 59M48 D869V;

PADERI MARIA CATERINA, nata a Lanusei (Nu) il

13/4/1953, residente in Lanusei, Via Siccardi, 5,

c.f. PDR MTC 53D53 E441Y.

Maria Pia Bolchini

Maria Cristina Nalin

Silvana Bonini

Fiorino Giuseppe

Paola Fedde

Lucia Fekani

Nicoletta Cuccirelli

Paderi Maria Caterina

UFFICIO

GALLARATE

2049

N.

9 MAR. 1984

DATA

A. 1061

T. 6491

C. 7571

D. 9041

Totale

Esatto Lire

IL DIRETTORE
Dr. L. S. S. S.

